



Comune di Loano
(Provincia di Savona)

**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLA CAMERA MORTUARIA
UBICATA PRESSO LA RESIDENZA PROTETTA RAMELLA**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 05.05.2017

IN VIGORE DAL 29.05.2017

INDICE

Art. 1 - OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

Art. 2 - FINALITA' E DESCRIZIONE DELLA CAMERA MORTUARIA

Art. 3 – UTILIZZO

Art. 4 - GESTIONE

Art. 5 - ACCESSIBILITA'

Art. 6 - CONDIZIONI DI ACCESSO E COMPORTAMENTI

Art. 7 - ONERI

Art. 8 – CONDIZIONI E TARIFFA

Art. 9 - DANNI, GUASTI, ROTTURE

Art. 10 - NORMA FINALE E DI RINVIO

Art. 11 – ENTRATA IN VIGORE

Art. 1 - OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

- 1) La camera mortuaria è il luogo dove sono deposte le salme in attesa dell'espletamento delle formalità necessarie per il seppellimento.
- 2) Il presente regolamento contiene le norme in materia di gestione e funzionamento della camera mortuaria sita al piano terreno della Residenza Protetta Ramella in via Stella n. 36 del comune di Loano, di seguito indicata come "R.P."
- 3) Le disposizioni che seguono mirano a garantire l'accoglienza ed il rispetto delle persone decedute nonché l'intimità e la riservatezza dei loro cari.

Art. 2 - FINALITA' E DESCRIZIONE DELLA CAMERA MORTUARIA

- 1) La camera mortuaria oggetto del presente regolamento è composta dai seguenti locali (meglio indicati nella planimetria, allegato n. 1):
 - a) locale di accesso;
 - b) locale destinato all'esposizione delle salme;
 - c) locale ripostiglio.
- 2) Il locale destinato all'esposizione delle salme può ospitare due feretri; in tal caso sarà cura delle imprese funebri, individuate dai congiunti e autorizzate secondo la normativa vigente, allestire la camera mortuaria con adeguate schermature idonee a garantire la necessaria riservatezza alle persone in visita ai propri familiari deceduti.

Art. 3 – UTILIZZO

- 1) Nella camera mortuaria sono deposte, in attesa della sepoltura o cremazione, le salme delle seguenti persone in ordine di priorità:
 - a) persone ospiti della R.P. decedute presso la struttura stessa;
 - b) persone residenti, domiciliate o dimoranti in vita nel comune di Loano o in attesa di essere tumulate nei cimiteri comunali;
 - c) persone decedute nel territorio comunale;
 - d) persone rinvenute nel territorio comunale.
- 2) In caso di più decessi di persone indicate alle lettere b), c), d), l'uso della camera mortuaria avviene per priorità temporale desunta dal giorno e dall'ora del decesso.

Art. 4 - GESTIONE

- 1) La gestione diretta della camera mortuaria compete al comune di Loano che ne cura l'utilizzo, la manutenzione, la pulizia e la disinfezione. Le chiavi di accesso alla camera sono depositate presso l'infermeria della Residenza Protetta.
- 2) I soggetti che curano le pratiche successive al decesso dei soggetti di cui all'art.3 o le imprese funebri dagli stessi incaricate, possono richiedere l'accesso e l'uso della camera mortuaria alla direzione della R.P. dietro compilazione e sottoscrizione di apposita richiesta (allegato n. 2).
- 3) Al termine dell'utilizzo i locali devono essere chiusi a chiave e le chiavi riconsegnate al personale infermieristico della R.P..

4) Negli orari e nei giorni di chiusura della direzione della R.P., la richiesta può essere rivolta all'infermiera professionale della R.P..

Art. 5 - ACCESSIBILITA'

1) L'accessibilità alla camera mortuaria per l'accoglimento delle salme è garantita 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno, fatta salva la disponibilità degli spazi.

2) L'orario di apertura per le visite alla camera mortuaria è stabilito dalla Giunta Comunale.

3) Le imprese funebri incaricate garantiscono:

- a) l'apertura e la chiusura della camera mortuaria in occasione delle visite, nel rispetto degli orari stabiliti;
- b) l'utilizzo corretto, diligente e decoroso dei locali compresi l'accesso della R.P. e il corridoio tra esso e la camera mortuaria;
- c) la civile compresenza con altre imprese funebri nei casi di contestuale utilizzo dei locali;
- d) la pulizia e le condizioni idonee per il successivo utilizzo.

Art. 6 - CONDIZIONI DI ACCESSO E COMPORAMENTI

1) In presenza di salma l'accesso alla camera mortuaria è consentito:

- α) ai familiari, ai parenti, agli amici e ai conoscenti dei deceduti;
- β) al personale dipendente delle imprese di pompe funebri incaricate per l'espletamento del servizio e per il tempo strettamente necessario al compimento delle operazioni;
- χ) al personale della R.P.;
- δ) al medico necroscopo in funzione del proprio ufficio;
- e) all'autorità giudiziaria che ne fa richiesta.

2) E' vietato l'ingresso alla camera mortuaria a persone diverse da quelle indicate al comma 1).

3) Chi accede alla camera mortuaria è tenuto ad osservare un comportamento consono al luogo e alle circostanze.

4) Comportamenti non conformi al presente regolamento verranno segnalati al Dirigente responsabile del servizio e puniti con le sanzioni di cui all'art. 90 del vigente "Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria".

Art. 7 - ONERI

Sono a carico delle imprese funebri l'organizzazione del trasporto della salma, le successive cerimonie funebri e l'allestimento della camera mortuaria.

Art. 8 – CONDIZIONI E TARIFFA

1) L'uso della camera mortuaria è aconfessionale.

2) L'utilizzo per le salme dei soggetti indicati alle lettere b), c), d) del comma 1 del precedente art. 3 è a titolo oneroso e soggetto, pertanto, al versamento di una tariffa da rivalutarsi annualmente in base all'indice dei prezzi al consumo determinati dall'ISTAT.

- 3) La Giunta Comunale stabilisce l'ammontare della tariffa e le condizioni di pagamento, garantendo la gratuità del servizio per gli ospiti della R.P..

Art. 9 - DANNI, GUASTI, ROTTURE

- 1) Le imprese funebri utilizzatrici sono costituite custodi, ai sensi dell'art. 2051 c.c., per la camera mortuaria.
- 2) Le imprese funebri sono responsabili per i danni diretti ed indiretti a persone e cose, derivanti dall'uso della camera mortuaria, con esonero del Comune di Loano.
- 3) Tutti i danni, guasti, rotture causati dall'impresa funebre che ha in uso i locali per l'espletamento del servizio, sono ad essa addebitati. Nel caso di contestuale utilizzo da parte di più imprese funebri, e in assenza di esatto riscontro di responsabilità, l'addebito è disposto in parti uguali e le stesse sono obbligate in solido al risarcimento nei confronti del Comune.

Art. 10 - NORMA FINALE E DI RINVIO

- 1) Le imprese funebri che richiedono di accedere alla camera mortuaria della R.P. si impegnano espressamente (attraverso l'allegato modulo) ad accettare ed osservare le norme del presente regolamento.
- 2) Per tutto quanto non previsto e regolamentato si fa espresso riferimento al regolamento di polizia mortuaria D.P.R. 285/1990 e s.m. e al vigente "Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria"

Art. 11 – ENTRATA IN VIGORE

- 1) Il presente regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione che lo approva.
- 2) Ogni altra disposizione in contrasto è abrogata.

COMUNE DI LOANO

Provincia di Savona

All 02 – PRENOTAZIONE CAMERA MORTUARIA

Alla
Direzione della Residenza Protetta
A. Ramella
Comune di Loano
Via Stella, 36 – LOANO

IMPRESA FUNEBRE RICHIEDENTE:	
Nominativo dell'incaricato	
Recapiti telefonici	
Data di ACCESSO	
	Ora

DATI DEL DEFUNTO


Cognome	
Nome	
Residente in vita a	
Deceduto a	Data del funerale

Il sottoscritto dichiara di ricevere N. 1 copia delle chiavi di accesso; di essere a conoscenza ed accettare la disciplina per l'accesso e d'uso dei locali della camera mortuaria, approvata con delibera di consiglio comunale n. _____ del _____.

Loano, li _____

In fede
L'impresa Funebre

ALLEGATO 1



VIA DAN